

Comune di RANICA Provincia di Bergamo

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021

Sommario

EMESSA	4
ZIONE 1	7
I.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE	8
1.2 - LO SCENARIO	9
1.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	10
I.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI L	OCALI - GLI
ORGANISMI GESTIONALI	11
ZIONE 2	12
IDAMENTO DELLA GESTIONE	12
L CONTO DEL BILANCIO	13
1.1 Riepilogo della gestione finanziaria	13
1.2 Le variazioni al bilancio	
1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazi	one17
A) FONDI ACCANTONATI	
A1) Fondo anticipazione liquidità	22
A2) Fondo perdite società partecipate:	
A3) Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)	
A4) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità	
A5) Altri accantonamenti	
B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2	
C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3	
D) FONDI LIBERI	
I.4 Gli equilibri di bilancio.	
1.5 La gestione di cassa	
1.6 La Gestione dei Residui	
1.7.1 LE ENTRATE	
Titolo 2° - Trasferimenti correnti	
Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	
Titolo 4° - Entrate in conto capitale	55
Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie	
Titolo 6° - Accensione di prestiti	
Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	
Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro	
L.7.2 LE SPESE	
Titolo 1° - Spese correnti	
Titolo 2° - Spese in conto capitale	
Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie	
Titolo 4° - Rimborso di prestiti	
Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	
Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro	
1.7.4 Florage dealt interpret attiration of entrata e di spesa	
1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento	
I.8 Entrate e spese non ricorrenti	
JLTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	
3.1 Equilibri costituzionali.	
3.2 Analisi per indici	
3.3 Indicatori di bilancio	
3.4 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti	
delle leggi vigentidelle leggi vigenti	
3.5 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2021, derivanti da contratti relat	
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.	
3.6 Enti, organismi strumentali e società partecipate	
3.7 Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società co	
3.8 Elenco dei beni immobili	
3.9 Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione	
O	

3.10 Dati SIOPE	. 77
3.11 Debiti fuori bilancio	.77
3.12 Indicatore annuale della tempestività dei pagamenti	77
3.13 Spese di personale	
3.14 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese	

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone al comma 6°: "Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

L'art. 231 inoltre specifica: la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al

principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

Il Conto del Bilancio

Lo Stato Patrimoniale

Il Conto Economico

La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.

SEZIONE 1

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Comune di RANICA Provincia di Bergamo

1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Gli Organi Istituzionali

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Nel 2021 gli organi di governo del Comune di Ranica, eletti in data 27.05.2019, sono così aggiornati:

CONSIGLIO COMUNALE al 31.12.2021

Presidente	Vergani Mariagrazia
Consigliere	Beretta Carlo
Consigliere	Gritti Nives
Consigliere	Pellegrini Fulvio Giuseppe
Consigliere	Melocchi Michela
Consigliere	Rotini Davide
Consigliere	Mazzoleni Alessandro
Consigliere	Dal Zovo Lucia
Consigliere	Tribbia Margherita
Consigliere	Pinessi Orietta
Consigliere	Baruffi Matteo
Consigliere	Savoldelli Chiara
Consigliere	Bertino Giovanni

GIUNTA COMUNALE al 31.12.2021

Sindaco	Vergani Mariagrazia
Assessore alla Pianificazione e Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e	Beretta Carlo
Manutenzioni, Mobilità – Vice Sindaco	
Assessore all'Istruzione, Cultura, Educazione alla Pace e Diritti Umani	Tribbia Margherita
Assessore alle Politiche Giovanili e Tempo Libero	Vergani Mariagrazia
Assessore al Bilancio e Attività Commerciali e Produttive	Pellegrini Fulvio Giuseppe

Lo Statuto

Lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore è stato approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 – 65 – 66 – 96 rispettivamente in data 9, 15, 16 ottobre e 13 dicembre 1991.

Le modifiche sono intervenute con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- deliberazione n. 20 del 10.03.1995
- deliberazione n. 32 del 23.06.1995
- deliberazione n. 51 del 19.07.2000
- deliberazione n. 63 del 03.10.2000
- deliberazione n. 49 del 05.11.2005
- deliberazione n. 13 del 24.02.2006
- deliberazione n. 3 del 07.04.2014

1.2 - LO SCENARIO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

DATI AL 31/12/2021 POPOLAZIONE			
Popolazione residente (ab.)	5.898		
Nuclei familiari (n.)	2.542		

DATI AL 31/12/2020 TERRITORIO E AMBIENTE			
Circoscrizioni (n.)	0		
Frazioni geografiche (n.)	0		
Superficie (Kmg)	4,16		
Lunghezza delle strade provinciali (Km)	3		
Lunghezza delle strade comunali (Km)	26		
Lunghezza delle strade vicinali (Km)	5		
Piano urbanistico comunale approvato	SI		
Piano urbanistico comunale adottato:	SI		
PUO insediamenti produttivi:	NO		
- industriali	NO		
- artigianali	NO		
- commerciali	NO		
Piano urbano del traffico:	NO		
Piano energetico ambientale comunale:	NO		

1.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Categoria e posizione	In servizio	Categoria e posizione	In servizio
economica	numero	economica	numero
A.1	0	C.1	4
A.2	0	C.2	0
A.3	0	C.3	4
A.4	0	C.4	1
A.5	0	C.5	3
B.1	1	C.6	4
B.2	0	D.1	1
B.3	0	D.2	1
B.4	0	D.3	1
B.5	0	D.4	1
B.6	1	D.5	0
B.7	0	D.6	0
		D.7	1
		Incarichi art. 110 – cat D	1
TOTALE	2	TOTALE	22

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	1

La distribuzione del personale al 31/12/2021 tra le aree del Comune:

	AREA TECNICA	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	N. in servizio	Categoria	N. in servizio
A	0	A	0
В	1	В	0
С	3	С	2
D	1	D	1
Dir	0	Dir	0
Totale	5	Totale	3
AR	EA DI VIGILANZA	AREA SEGRETERIA	DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria	N. in servizio	Categoria	N. in servizio
A	0	A	0
В	0	В	0
С	3	С	3
D	1	D	1
Dir	0	Dir	0
Totale	4	Totale	4
AREA SERVIZI ALLA PERSONA			TOTALE
Categoria	N. in servizio	Categoria	N. in servizio
A	0	Ä	0
В	1	В	2
С	5	С	16
D	2	D	5
Dir	0	Incarico art. 110 – D	1
Totale	8	TOTALE	24

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL , le Posizioni Organizzative al 31/12/2021 risultano essere le seguenti:

SETTORE	DIPENDENTE	
Responsabile "Affari Generali"	Bonandrini Chiara	
Responsabile "Pianificazione e Gestione del Territorio"	Giudici Mariagiovanna	
Responsabile "Servizi alla Persona"	Mora Loretta	
Responsabile "Polizia Locale"	Nappi Mario	
Responsabile "Servizi Finanziari e Tributari"	Togni Marilisa	

1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GLI ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	31/12/2021
Consorzi	nr.	1
Unione di comuni	nr.	0
Società di capitali	nr.	0
Concessioni	nr.	3

LE SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Oneri	RISULTATI DI BILANCIO
				Ultimo anno disponibile
	sito WEB	Partec.	per l'ente	(Anno 2020)
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	http://www.ssvalseriana.org	5,263	209.407,50	12.116,00
UNIACQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	http://www.uniacque.bg.it	0,57	28.386,50	15.923.389,00
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	http://serioserviziambientali.it	17,28	393.541,73	26.689,00
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (P.IVA: 03534380161)	http://www.comune.leffe.bg.it	3,28	0,00	36.522,00

SEZIONE 2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA

Comune di RANICA

Provincia di Bergamo

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economicopatrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenuti. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione. E' doveroso premettere che l'anno 2021, così come il 2020, è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid-19, che ha fortemente inciso su tutta la gestione, con riflessi pesanti sulle attività comunali e, di conseguenza, sui risultati evidenziati nel rendiconto.

1. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
	Entrate correnti di natura tributaria,			
TITOLO 1	contributiva e perequativa	2.552.595,00	2.671.536,19	104,66%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	171.344,00	217.685,88	127,05%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	728.325,00	773.623,11	106,22%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.790.750,00	495.438,49	27,67%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1	-	
TITOLO 6	Accensione prestiti	-	-	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	-	0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	876.000,00	551.513,57	62,96%
	TOTALE TITOLI	6.129.014,00	4.709.797,24	76,84%

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	3.406.818,00	3.568.279,85	104,74%
TITOLO 2	In conto capitale	2.079.047,00	1.185.517,70	57,02%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie	-	-	
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	7.365,00	7.364,95	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	-	0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	876.000,00	551.513,57	62,96%
	TOTALE TITOLI	6.379.230,00	5.312.676,07	83,28%

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.584.972,55	2.671.536,19	103,35%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	306.897,63	217.685,88	70,93%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	846.250,00	773.623,11	91,42%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.436.276,00	495.438,49	34,49%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
TITOLO 6	Accensione prestiti			
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00		0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	898.000,00	551.513,57	61,42%
	TOTALE TITOLI	6.082.396,18	4.709.797,24	77,43%

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	4.188.972,75	3.568.279,85	85,18%
TITOLO 2	In conto capitale	2.972.517,80	1.185.518,70	39,88%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie			
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	8.890,00	7.364,95	82,85%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00		0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	898.000,00	551.513,57	61,42%
	TOTALE TITOLI	8.078.380,55	5.312.677,07	65,76%

1.2 Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 15.01.2021.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC /GC)	Num.	data	Descrizione	Eventuale ratifica (indicare estremi delibera CC)
CC	12	03/03/2021	VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023.	
CC	18	29/04/2021	VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021- 2023, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, NONCHÈ AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2021- 2023 ED ALL'ELENCO DEI LAVORI PER L'ANNO 2021	
GC	87	24/06/2021	VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 - 2023, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA	N. 31 CC 29/07/2021
CC	32	29/07/2021	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, NONCHÈ AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2021-2023 ED ALL'ELENCO DEI LAVORI PER L'ANNO 2021, SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	
CC	39	07/10/2021	VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021- 2023.	
CC	45	11/11/2021	VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023.	

La Giunta ha inoltre adottato, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis, le seguenti deliberazioni di variazione di propria competenza:

num.	data	Descrizione
13	16/02/2021	VARIAZIONE N. 1 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI
		PREVISIONE 2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 5 BIS E 9, D.LGS. N. 267/2000
26	03/03/2021	VARIAZIONE N. 1 AL PEG 2021-2023
33	16/03/2021	VARIAZIONE N. 2 AL PEG 2021-2023
48	20/04/2021	VARIAZIONE N. 3 AL PEG 2021-2023
54	29/04/2021	VARIAZIONE N. 4 AL PEG 2021-2023
61	04/05/2021	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023. VARIAZIONE AL FONDO INIZIALE DI
		CASSA 2021 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2020
101	15/07/2021	VARIAZIONE N. 6 AL PEG 2021-2023
112	29/07/2021	VARIAZIONE N. 7 AL PEG 2021-2023
121	26/08/2021	VARIAZIONE N. 8 AL PEG 2021-2023
135	23/09/2021	VARIAZIONE N. 9 AL PEG 2021-2023
140	07/10/2021	VARIAZIONE N. 10 AL PEG 2021-2023
151	04/11/2021	VARIAZIONE N. 11 AL PEG 2021-2023
158	11/11/2021	VARIAZIONE N. 12 AL PEG 2021-2023
162	02/12/2021	VARIAZIONE N. 13 AL PEG 2021-2023

Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva, debitamente comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

Num.	data	Descrizione	Comunicazione al C.C.				
46	13/04/2021	PRELIEVO N. 1 DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL	N. 15 del 29/04/2021				
		FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021					
120	26/08/2021	PRELIEVO N. 2 DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL	N. 33 del 07/10/2021				
		FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021					

Nel corso dell'esercizio il responsabile del settore "Servizi finanziari e Tributari", ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 ha effettuato le seguenti variazioni debitamente comunicate trimestralmente alla Giunta Comunale:

acore	differite cor	nuncate triniestramiente ana Giunta Comunate.	
Num.	data	Descrizione	Comunicazio ne alla G.C.
65	16/02/2021	VARIAZIONE N. 1 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 43 G.C.
		2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/03/2021
68	19/02/2021	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI SENSI DELL'ART.	N. 43 G.C.
		175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C), DEL D.LGS N. 267/2000. 1°	30/03/2021
		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	
103	01/03/2021	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI SENSI DELL'ART.	N. 43 G.C.
		175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C), DEL D.LGS N. 267/2000. 2°	30/03/2021
		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	
110	03/03/2021	VARIAZIONE N. 2 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 43 G.C.
		2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/03/2021
126	10/03/2021	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI SENSI DELL'ART.	N. 43 G.C.
		175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C), DEL D.LGS N. 267/2000. 3°	30/03/2021
		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	
148	22/03/2021	VARIAZIONE N. 3 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 43 G.C.
		2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/03/2021
201	16/04/2021	VARIAZIONE N. 4 AL PEG FINANZIARIO 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 175	N. 89 G.C.
		COMMA 5 QUATER LETTERE A) ED E) DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I.	01/07/2021
223	03/05/2021	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI SENSI DELL'ART.	N. 89 G.C.
		175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C), DEL D.LGS N. 267/2000. 4°	01/07/2021
		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	
244	13/05/2021	VARIAZIONE N. 5 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 89 G.C.
		2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	01/07/2021
263	25/05/2021	VARIAZIONE N. 6 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 89 G.C.
		2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	01/07/2021
276	01/06/2021	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI SENSI DELL'ART.	N. 89 G.C.
		175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C), DEL D.LGS N. 267/2000. 5°	01/07/2021
		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	
318	28/06/2021	VARIAZIONE N. 7 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 89 G.C.
		2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	01/07/2021
346	07/07/2021	VARIAZIONE N. 8 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 139 G.C.
004	40/07/0004	2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/09/2021
364	13/07/2021	VARIAZIONE N. 9 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 139 G.C.
000	0.4/0.0/0.004	2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/09/2021
396	04/08/2021	VARIAZIONE N. 10 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 139 G.C.
		2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/09/2021
411	11/08/2021	VARIAZIONE N. 11 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 139 G.C.
	2 / / 2 2 / 2 2 2 /	2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/09/2021
432	01/09/2021	VARIAZIONE N. 12 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 139 G.C.
440	00/00/0001	2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/09/2021
449	09/09/2021	VARIAZIONE N. 13 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 139 G.C.
404	04/00/0004	2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/09/2021
461	21/09/2021	VARIAZIONE N. 14 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 139 G.C.
477	00/00/0004	2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/09/2021
477	28/09/2021	VARIAZIONE N. 15 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 139 G.C.
F 4 5	00/40/0004	2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/09/2021
545	28/10/2021	VARIAZIONE N. 16 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 187G.C.
		2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/12/2021
593	17/11/2021	VARIAZIONE N. 17 AL PEG FINANZIARIO 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 175	N. 187G.C.
		COMMA 5 QUATER LETTERE A) ED E) DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I.	30/12/2021
604	13/12/2021	VARIAZIONE N. 18 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 187G.C.
694	13/12/2021	2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 187G.C. 30/12/2021
700	45/46/2021		
703	15/12/2021	VARIAZIONE N. 19 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG	N. 187G.C.
		2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	30/12/2021
	•	·	

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2021, con deliberazione della Giunta

Comunale n. 31 del 16.03.2021 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2021.

Nel corso del 2021 è stato applicato risultato di amministrazione per complessivi € 1.427.572,74, così suddivisi tra i rispettivi vincoli:

	Delibera di applicazione risultato di amministrazione									
Tipo di	n. 68 Det	n. 103 Det	n. 126 Det	n. 18 CC	n. 223 Det	n. 276 Det	n. 87 GC	n. 32 CC	n. 39 CC	Totale applicato per
vincolo	19/02	01/03	10/03	29/04	03/05	01/06	24/06	29/07	07/10	tipo di vincolo
Accantonato										0
Vincolato	369797	20935,2	122		48169,99	51100	29340,4	260186,69		779651,19
Destinato ad investimenti								37526,41		37526,41
Libero				135819				435724,14	38822	610365,14
Totale	369797	20935,2	122	135819	48169,99					1427542,74

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

			GESTIONE	
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1º gennaio				2.574.635,95
RISCOSSIONI	(+)	740.366,71	4.041.326,18	4.781.692,89
PAGAMENTI	(-)	412.337,62	4.246.257,84	4.658.595,46
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.697.733,38
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	-		2.697.733,38
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	808.954,01	668.471,06	1.477.425,07
RESIDUI PASSIVI	(-)	211.708,40	1.066.419,23	1.278.127,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN	(-)			75.102,09
CONTO CAPITALE	(-)			583.893,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 202	1 (=)			2.238.035,25

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	2.410.942,23	1.692.418,89	1.617.952,05	2.831.061,42	2.238.035,25
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	2.410.942,23	1.692.418,89	1.617.952,05	2.831.061,42	2.238.035,25

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI						
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO						
PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) NON APPLICATO	(+)	1.403.518,68				
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	(+/-)	-30.605,31				
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	(-)	131.012,91				
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		1.503.926,28				

GESTIONE DI COMPETENZA					
(+/-)	1427542,74				
(+)	568441,63				
(+)	4709797,24				
(-)	5312677,07				
(-)	658995,57				
	734.108,97				
	(+/-) (+) (+) (-)				

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2.238.035,25

Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente:

	Miglioramenti	
per maggiori accertamenti di	40.357,79	
per economie di residui passivi		131.012,91
		171.370,70
	Peggioramenti	
per eliminazione di residui att	70.963,10	
SALD	100.407,60	

Le economie e i maggior	i accertamenti conseguiti tra i residui attivi sono state r	ealizzate nei
seguenti titoli di entrata:		
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	
TITOLO 1	perequativa	15.911,44
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	-279,80
TITOLO 3	Entrate extratributarie	7.363,13
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	-53.600,08
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
TITOLO 6	Accensione prestiti	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
		-30.605,31
Le economie conseguite	tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti t	itoli di spesa:
TITOLO 1	Correnti	95.833,93
TITOLO 2	In conto capitale	35.178,98
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	
		131.012,91

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	107.379,81
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	
Entrate correnti (Titolo I II e III)	3.662.845,18
Avanzo applicato alla spesa corrente e al rimborso di prestiti	471.130,50
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a	
spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi	
contributi agli investimenti 4.02.06)	
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	6.643,14
TOTALE RISORSE CORRENTI	4.234.712,35
Spese titolo I	3.568.279,85
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	427,00
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	7.364,95
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	75.102,09
Fondo anticipazione di liquidità	
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	3.651.173,89
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	583.538,46
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	495.438,49
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (-)	·
Entrate Titolo VI destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a	
spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi	
contributi agli investimenti 4.02.06) (-)	
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	6.643,14
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	461.061,82
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	956.412,24
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	1.919.555,69
Spese Titolo II	1.185.518,70
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale (-)	427,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 (-)	·
Spese Titolo III.01	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	583.893,48
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	1.768.985,18
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE	150.570,51
3) LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI	
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (+)	
Spese Titolo 3.02 3.03 3.04	
AVANZO EFFETTIVO MOVIMENTAZIONE FONDI	0,00
RISULTATO DI COMPETENZA	
Gestione Corrente	583.538,46
Gestione Capitale	150.570,51
Gestione Fondi	0,00
TOTALE	734.108,97

Si rappresenta inoltre l'equilibrio anche con riferimento alle due nuove componenti, introdotte con il D.M. 01/08/2019.

W1/EQUILIBRIO DI BILANCIO	734108,97
Risorse accantonate stanziate nel 2021	102.546,00
Risorse vincolate nel bilancio	108.999,76
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	522.563,21
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	- 23.801,31
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	546.364,52

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per

rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre2021					
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	2.238.035,25					
Parte accantonata (3)						
Fondo crediti di dubbia esigibilità al						
31/12/2021 ⁽⁴⁾	515.527,81					
Accantonamento residui perenti al						
31/12/ (solo per le regioni) (5)	-					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Fondo anticipazioni liquidità	-					
Fondo perdite società partecipate	-					
Fondo contezioso	30.000,00					
Altri accantonamenti	35.333,72					
Totale parte accantonata (B)	580.861,53					
Parte vincolata						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	203.917,31					
Vincoli derivanti da trasferimenti	25.621,84					
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui						
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente						
Altri vincoli	222 722 17					
Totale parte vincolata (C)	229.539,15					
Parte destinata agli investimenti	005.045.00					
Totale parte destinata agli investimenti	205.815,36					
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.221.819,21					
nporto è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare)						

La relazione sulla gestione <u>riepiloga e illustra</u> gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

- a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione all'1 gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;
- b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;
- c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e COMUNE DI RANICA Nota Integrativa Conto del Bilancio 2021

destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2021, <u>al netto</u> di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2022 e successivi.

A) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
- 4. Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità e' effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

A1) Fondo anticipazione liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso COMUNE DI RANICA Nota Integrativa Conto del Bilancio 2021

pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa (rimborso dei prestiti), di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.

Tipicamente sono attivabili le seguenti tipologie di anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, diverse da quelle di tesoreria:

- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, al D.L. n. 66/2014 e al D.L. n. 78/2015;
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nel corso del 2020 la Corte Costituzionale con sentenza n. 4/2020 ha dichiarato illegittimo l'accantonamento delle risorse ricevute come anticipazioni di liquidità al fondo crediti di dubbia esigibilità: pertanto il D.L. 162/2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni, mediante una diversa regolamentazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL).

Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato incostituzionale anche l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede quindi che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

A decorrere dal 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La suddetta quota e' iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Sulla modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità è intervenuta la commissione *Arconet* con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.

Il Comune di RANICA non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità di cui sopra e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

A2) Fondo perdite società partecipate:

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrato in vigore a pieno regime dal 2018, ed ha previsto un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017.

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

L'articolo 10, comma 6-bis del Dl 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente non ha l'obbligo di procedere con l'accantonamento delle somme a titolo di fondo perdite.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, si evidenzia che nessuna delle società partecipate ha subito perdite negli anni passati né si prevede chiudano in perdita per l'anno 2021. Pertanto non è stato costituito il relativo fondo nel risultato di amministrazione.

A3) Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non e' possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse

necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale e' stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso di € 30.000= per il pagamento di eventuali potenziali oneri derivanti da sentenze.

A4) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sè stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.

Fino all'esercizio 2018 compreso era prevista la possibilità di calcolare l'accantonamento al FCDE secondo il cosiddetto metodo semplificato: a decorrere dal rendiconto 2019, tuttavia, tale accantonamento può essere calcolato esclusivamente secondo il metodo ordinario: l'eventuale maggiore disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario può essere ripianato in quote costanti, in non più di quindici annualità, dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, inserito in sede di conversione. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente.

L'art. 107bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia", come modificato dall'art. 30bis del DL 41/2021 prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Nel rendiconto 2021, in analogia agli anni 2018, 2019 e 2020, per gli accertamenti relativi agli anni 2020 e precedenti è stato accantonato l'intero importo residuo (ad eccezione delle entrate per cui è certa la riscossione in quanto avvenuta entro il 22 febbraio 2022), come pure per gli accertamenti derivanti dalla competenza 2021, è stato accantonato l'intero importo non incassato entro la data del 22 febbraio 2022.

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad € 515.527,81=.

Dal succitato calcolo non è emerso un disavanzo da ripianare ai sensi ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui al metodo ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Di seguito si riporta il dettaglio del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità:

D1 3C	<u> 5 u</u>	100 51	Tiporta I	actugn	J aci io	iido cic	aiti ai	aubbia	c diffic	iic coigit	Ziiita.
		ANNO CAPITOL	PIANO DEI CONTI	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	IMPORTO FCDE AL	DAL	INCASSI 2022 SINO AL	QUOTA PRESCRITTA	QUOTA ELIMINATA / AUMENTATA	IMPORTO FCDE	NOTE: al netto delle reverali emesse sino al 24/02/2021, già conteggiate per il caloco FCDE al 31/12/2020 e quelle emesse dal 01/01/2022 al
CAPITOLO	ART	0	FINANZIARIO	PATRIMONIALE	31/12/2021	25/02/2021)	22/02/2022	NEL 2021	NEL 2021	AL 31/12/2021	22/02/2022
1030		2015	1.01.01.08.002	1.3.2.1.1.1.8	18.614,36	679,55	2,64			17.932,17	
1036	2	2016	1.01.01.06.002	1.3.2.1.1.1.6	117,16		117,16		-	-	
1036	2	2017	1.01.01.06.002	1.3.2.1.1.1.6	6.099,31		362,20			5.737,11	
1036	2	2018	1.01.01.06.002	1.3.2.1.1.1.6	13.192,99					13.192,99	
1036	2	2019	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	10.351,16	416,44				9.934,72	
1036	2	2020	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	14.513,68	703,13	110,91			13.699,64	
1036	2	2021	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6			2.506,32		73.652,32	71.146,00	
1510		2010	1.01.01.51.001	1.3.2.1.1.1.51	24.961,29					24.961,29	
1520	1	2015	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	8.179,60	996 50	-		- 356,19	6.936,82	Approvaz ruolo principale 2015. Rideteminazione ruolo princ. 2015 e suplettivo 2014 Coferimenti anno 2014
1320	1	2013	1.01.01.01.001	1.3.2.1.1.1.01	6.175,00	886,59	-		- 330,19	0.930,62	Approvaz ruolo principale 2016.
1520	1	2016	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	16.823,69	11.000,44	1.962,17		- 242,80	3.618,28	Rideteminazione ruolo princ. 2016 e suplettivo 2015 Coferimenti anno 2015
											Approvaz ruolo principale 2017. Rideteminazione ruolo princ. 2017 e suplettivo 2016 Coferimenti anno
1520	1	2017	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	23.821,98	7.620,32	679,15		- 2.699,04	12.823,47	2016
1520	1	2018	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	16.665,77	3.694,86	93,79		- 6.556,13	6.320,99	Approvaz ruolo principale 2018. Rideteminazione ruolo princ. 2018 e suplettivo 2017 Coferimenti anno 2017
1520	_	2010	1.01.01.01.001	1.0.1.1.1.1.01	10.000,77	0.05.,00	30,73		0.550,25	0.020,00	Approvaz ruolo principale 2019.
											Rideteminazione ruolo princ. 2019 e
1520	1	2019	1.01.01.61.002	1.3.2.1.1.1.61	19.770,45	4.927,79	464,72		619,98	14.997,92	suplettivo 2018 Coferimenti anno 2018
1320		2019	1.01.01.01.002	1.3.2.1.1.1.01	19.770,43	4.327,73			019,98	14.937,32	Approvaz ruolo principale 2020. Rideteminazione ruolo princ. 2020 e suplettivo 2019 Coferimenti anno
1520	1	2020	1.01.01.61.002	1.3.2.1.1.1.61	44.112,47	23.183,25	1.030,22		3.106,70	23.005,70	2019
1520	1	2021	1.01.01.61.002	1 2 2 1 1 1 61			8.008,68		52.635,64	44.626,96	Approvaz ruolo principale 2021. Riodeteminazione ruolo princ. 2021 e suplettivo 2020. Coferimenti anno 2020
					67.004.50	470.00			32.033,04		2020
3060	1	2015	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	67.831,59	170,30	1.018,56			66.642,73	
3060	1	2016	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	33.794,99	274,05	1.024,63			32.496,31	
3060	1	2017	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	38.421,12	416,72	1.043,52			36.960,88	
3060	1	2018	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	22.401,85	80,31				22.321,54	
3060	1	2020	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	6.866,23					6.866,23	
3060	1	2021	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1			3.827,22		22.867,25	19.040,03	
3060	2	2015	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	13.392,45	1,91	410,00			12.980,54	
3060	2	2016	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	10.930,38	11,47				10.918,91	
3060	2	2018	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	784,33	22,04	11,10			751,19	
3060	2		3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	17.078,20					17.078,20	
3060	2	2020	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	488,40					488,40	
3060	2		3.02.03.01.001				151,30		151,30	-	
3345			3.01.03.02.002		130,29					130,29	
3345		2014	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	829,73					829,73	
3345		2015	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	671,32					671,32	
3345		2016	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	1.787,52					1.787,52	
3345		2017	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	1.794,48					1.794,48	
3345		2018	3.01.03.02.002		2.256,48					2.256,48	
3345		2020	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1					783,92	783,92	
3800		2014	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	1.161,38					1.161,38	
3800		2015	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	1.161,38					1.161,38	
3800		2016	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	916,51					916,51	
3800			3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	4.012,00					4.012,00	
3800			3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	1.093,59					1.093,59	
3176			3.01.02.01.999		36,19					36,19	
3176			3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	552,00					552,00	
3176			3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	1.842,00					1.842,00	
3180			3.01.02.01.999		573,75					573,75	
3180			3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	395,25					395,25	
3180			3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	605,62				- 605,62	395,25	
3180			3.01.02.01.999		51,00				003,02	51,00	
3100		201/	5.01.02.01.999	1.5.2.2.1.2.1		54.089,17	22 824 20	_	143.357,33	515.527,81	
	Ь		l		 2.003,34	J4.003,1/	22.024,23	-	143.337,33	313.327,61	

A5) Altri accantonamenti

Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:

Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale del personale dipendente (periodo 2019-2021) e dei dirigenti/segretari (periodo 2019-2021), il cui contratto per il periodo 2016-2018 è stato sottoscritto in data 17/12/2020.

Si evidenziano gli accantonamenti registrati nel risultato di amministrazione:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2020	20.000,00
Utilizzi nel 2021	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2021	10.000,00
Totale	30.000,00

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alle percentuali stabilite dalla legge in proporzione al personale in servizio, così come stimati dal competente ufficio.

Indennità di fine mandato

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non e' possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2020	3.032,90
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2021 (in caso di fine mandato)	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2021	2.300,82
Totale	5.333,72

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione all'indennità annuale del sindaco.

Quota liberata del fondo anticipazioni liquidità: si rimanda al paragrafo sul fondo anticipazioni di liquidità (A1).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC): L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e

pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Nel corso del 2020 il Comune di Ranica è stato rispettoso delle condizioni poste dalla normativa, pertanto non aveva dovuto stanziare il FGDC nel bilancio di previsione 2021: conseguentemente non occorre prevedere l'accantonamento al fondo a garanzia dei debiti commerciali nell'ambito del risultato di amministrazione 2021.

B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Non è più possibile, come avvenuto in sede di rendiconti per gli anni 2019 e 2020, svincolare le quote di avanzo vincolato riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.

Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili

B1) Sanzioni codice della strada (art. 208, L. 285/92):

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, al totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli <u>esercizi precedenti</u> e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio per € 2.491,38=, nel corso del 2021 è stato applicato al bilancio l'importo di € 1.836,79, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo	Importo	Importo	Importo da
		stanziato	impegnato	pagato	riportare in
					avanzo vincolato
28180/754	Acquisto segnaletica verticale	253,79	253,45	0,00	0,34
23180/753	Acquisto automezzo	615,00	615,00	615,00	0,00
23180/752	Acquisto hardware polizia locale	968,00	968,00	968,00	0,00
		1.836,79	1.836,79	1.583,00	0,34

Non risultano cancellati i residui passivi (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021).

Nel 2021 sono stati incassati residui per i quali nel rendiconto 2020 era stato considerato il FCDE. L'importo incassato delle contravvenzioni e destinato ai sensi dell'art. 208 della L. 285/92 ammonta a € 488,40. Lo stesso confluisce nell'avanzo vincolato per le seguenti finalità:

- comm 4, lett a) segnaletica stradale: € 122,10
- comm 4, lett b) mobili, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli: € 122,10
- comm 4, lett c) manut straord strade: € 244,20

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenza che l'accertamento complessivo per sanzioni al codice della strada ammonta ad \in 55.235,99; a tale importo va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate, per un importo di \in 19.040,03.

Pertanto le entrate vincolate ammontano complessivamente ad € 18.097,98, così suddivise in relazione alle destinazioni decise in sede di approvazione del bilancio di previsione con delibera di G.C. n. 152 del 24.11.2020:

Destinazione	Accertamenti 2021 al netto di FCDE
Art. 208, comma 4, lettera a): Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	4.524,49
Art. 208, comma 4, lettera b): Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	4.524,50
Art. 208, comma 4, lettera c): Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis)	9.048,99

Si specifica che, ai sensi dell'articolo 66-quinquies del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada di cui all'art. 208 comma 4 lettera c) possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Si evidenziano nella tabella seguente le spese finanziate, distinte tra le diverse destinazioni di cui all'art. 208 CDS:

Entrata vincolata 2021 – Lettera a)	Importo	Spesa	Importo	Economia
Descrizione Spesa Finanziata	stanziato	finanziata	impegnato	confluita nel Ris.
·		2021		Amm. Vincolato
Cap 8136/305 - manutenzione segnaletica stradale	3.000,00	3.026,45	2.117,05	909,40
Cap. 28180/754 – acquisto segnaletica verticale	1.500,00	1.498,04	1.498,.04	0,00
TOTALE	4.500,00	4.524,49	3.615,09	909,40

Entrata vincolata 2021 – Lettera b) – Descrizione Spesa Finanziata	Importo stanziato	Spesa finanziata 2021	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 23180/753 - Acquisto autoveicolo - polizia municipale	4.500,00	4.524,50	4.524,50	0,00
TOTALE	4.500,00	4.524,50	4.524,50	0,00

Entrata vincolata 2021 – Lettera c) Descrizione Spesa Finanziata	Importo stanziato	Spesa finanziata 2021	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 3111/14 – Contributi previdenziali e assistenziali previdenza complementare	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Cap. 1812/10 – Indennità servizio ordinario notturno	300,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101/703 - Manutenzione straordinaria viabilità	6.700,00	7.048,99	0,00	7.048,99
TOTALE	9.000,00	9.048,99	0,00	9.048,99

Al 31/12/2021, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, ammonta complessivamente ad \in 10.446,79 che, sommata alla quota di avanzo di amministrazione vincolata al 01/01/2021 e non utilizzata nel corso dell'anno (\in 654,93) ammonta complessivamente ad \in 11.101,72= ed è destinata alle seguenti finalità (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

- comm 4, lett a) segnaletica stradale: € 1.031,84
- comm 4, lett b) mobili, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli: € 269,09
- comm 4, lett c) manut straord strade e previdenza complementare: € 9.800,79 (di cui € 2.000 per la previdenza complementare).

B2) Sanzioni codice della strada (art. 142 comma 12bis, L. 285/92),

Ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni), sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, con esclusione delle strade in concessione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30/12/2019 relativo all'approvazione dei modelli di relazione per certificare tali incassi, con le relative modalità di adempimento (si precisa che la certificazione in questione riguarda le somme incassate, mentre nella presente relazione si evidenziano le somme accertate).

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, si segnala che nel corso del 2021 non risultano emesse sanzioni del codice della strada ai sensi dell'art. 142, 12-bis, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.

B3) Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili: come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Ranica non si è avvalso della possibilità di cui sopra.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2021	Importo	Spesa	Importo	Economia
(quota 10% vendita immobili)	Entrata accertata	finanziata	impegnato	confluita nel
,	nel 2021	2021		Ris. Amm.
CAP. 4035 – TRASFORMAZIONE DIRITTO DI	1.524,76	1.524,76	0,00	1.524,76
SUPERFICIE				

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli <u>esercizi precedenti</u> e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio (€ 31.260,00), nel corso del 2021 non è stata applicata al bilancio.

Al 31/12/2021, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 31.260,00), che dalla gestione di competenza, ammonta complessivamente ad € 32.784,76= (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B4) Entrate da permessi di costruire (al netto della quota pari al 10% per abbattimento barriere architettoniche).

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Pertanto a decorrere dall'esercizio 2018 tale tipologia di entrata deve essere considerata a natura vincolata e non destinata.

Si evidenzia che l'art. 109 comma 2 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per gli anni 2020 e 2021 di utilizzare i proventi in questione, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli <u>esercizi precedenti</u> e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2021 è stato applicato al bilancio l'importo di € 1.268,36, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di	Descrizione spesa	Importo	Importo	Importo	Importo
bilancio		stanziato	impegnato e/o mandato a	pagato	da riportare in
			FPV		avanzo
28101/708	MESSA IN SICUREZZA VIA PATTA	238.85	238.85	0,00	
29188/821	QUOTA OO.UU. SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO -	1.029,51	1.029,51	1.029,51	
	TOTALE	1.268,36	1.268,36	1.029,51	

Non risultano cancellati i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021).

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 		1 1		
Entrata vincolata 2021	Importo	Spesa	Importo	Economia
(al netto della quota 10% che finanzia	Entrata accertata	finanziata	impegnato	confluita nel
l'eliminazione delle barriere architettoniche)	nel 2021	2021		Ris. Amm.
CAP. 4800 – PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	142.324,57	142.324,57	108.843,41	33.481,16
Cap. 4020 - CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
TOTALE	162.224,57	162.224,57	128.743,41	33.481,16

Dettaglio delle spese finanziate nel 2021:

Descrizione Spesa Finanziata anno 2021	Importo	Spesa	Importo	Economia
		finanziata	impegnato	confluita nel
		2021		Ris. Amm.
				Vincolato
CAP. 21501/703 – GESTIONE BENI DEMANIALI E	25.000,00	22.754,89	22.754,89	
PATRIMONIALI				
CAP. 21801/703 – MANUT. STRAORDINARIA MUNICIPIO	7.000,00	6.422,30	6.422,30	
CAP. 24101/706 – MANUT. STRAORDINARIA SC. MATERNA	6.200,00	4.943,66	4.943,66	
CAP. 24201/703 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.	10.000,00	7.215,91	7.215,91	
ELEMENTARI				
CAP. 24303/703 – MANUT. STRAORDINARIA SC. MEDIE	9.000,00	6.263,30	6.263,30	
CAP. 29188/821 – TRASFERIMENTI DI CAPITALE (8%	8.000,00	4.808,21	0,00	4.808,21
EDIFICI DI CULTO)				
CAP.24502/710 – MANUT. STRAORDINARIA PALESTRA	5.000,00	988,00	988,00	
SCOLASTICA				
CAP. 25101/709 – MANUT. STRAORD. CENTRO CULTURALE	8.000,00	597,80	597,80	
CAP. 26201/703 – MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	9.000,00	7.019,90	7.019,90	
CAP. 29188/822 – RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	800,00	0,00	0,00	
CAP. 28101/702 -RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	27.600,00	20.884,15	20.884,15	
Cap. 28101/703 – MANUTENZ. STRAORD. STRADE	18.000,00	17.024,28	17.024,28	
CAP. 28201/703 – MANUT. STRAORD. IMPIANTI PUBBLICA	10.000,00	9.400,53	9.400,53	
ILLUMINAZIONE				
CAP. 29201/703 – MANUT. STRAORD. IMMOBILI USO	10.000,00	9.835,09	9.835,09	
ABITATIVO				
CAP. 29604/703 – MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI	8.400,00	8.392,00	8.392,00	
CAP. 30103/703 - MANUT. STRAORD. SPAZI PRIMA	2.000,00	0,00	0,00	
INFANZIA				
CAP. 30201/703 – MANUT. STRAORD. CENTRO DIURNO	8.000,00	4.061,60	4.061,60	
30501/703 – MANUT. STRAORD. CIMITERO	4.000,00	2.940,00	2.940,00	
SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIABILI CON ONERI DI		28.672,95		28.672,95
URBANIZZAZIONE E NON IMPEGNATE				
TOTALE	176.000,00	162.224,57	128.743,41	33.481,16

Al 31/12/2021, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 0,00), che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 33.481,16= (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B5) Quota pari al 10% degli incassi da Permessi di costruire, da utilizzare per l'abbattimento delle barriere architettoniche – , per un totale di € 15.813,84

Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) contengono le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Le singole normative regionali prevedono l'obbligo di vincolare una quota relativa agli oneri derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli <u>esercizi precedenti</u> e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2021 non è stata applicata al bilancio.

Non risultano cancellati i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021).

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2021	Importo	Spesa finanziata 2021	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
CAP. 4800 – PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	15.813,84	15.813,84	0,00	15.813,84

Al 31/12/2021, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (73.654,95), che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad \in 89.468,79= (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B6) vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020 e successivi rifinanzamenti:

L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell'art. 13 del DL 4/2022 (Sostegni-ter), potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2022 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 anche nel 2022.

Il medesimo articolo 13 prevede la presentazione di una certificazione sull'utilizzo dei fondi Covid-19 attribuiti e non spesi nel 2022, da presentarsi entro il 31/05/2023.

Con riferimento alle somme attribuite e non spese nel 2021 e confluite nel risultato di amministrazione, il modello di certificazione è stato approvato con DM n. 273932 del 28 ottobre 2021.

In ordine al trattamento dei diversi ristori nell'ambito del risultato di amministrazione, si richiamano i chiarimenti intervenuti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare:

Faq n. 38 del 8 aprile 2021 - Area pareggio di bilancio: "Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione.

I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti";

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli <u>esercizi precedenti</u> e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2021 è stato applicato al bilancio l'importo di € 276.425,24, per il

finanziamento delle seguenti spese:

_		0 1				
	Entrata Vincolata	IMPORTO AVANZO APPLICATO	Descrizione spesa	Importo impegnato	Importo FPV 2022	Economia confluita nel Ris. Amm
	FONDO PER LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI AL NETTO AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE	257.023,24	SPESE DIVERSE (elenco allegato alla presente nota integrativa)	256.740,07	0,00	283,17
	FONDO TRASFERIMENTO AGEVOLAZIONI TARI	19.402,00	ABBATTIMENTO TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE	19.402,00	0,00	0,00
	TOTALE	276.425,24		276142,07	0,00	283,17

Non sono stati cancellati residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021).

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i totali dei movimenti:

Entrata Vincolata	IMPORTO AVANZO APPLICATO	Descrizione spesa	Importo impegnato	Importo FPV 2022	Economia confluita nel Ris. Amm
FONDO PER LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI AL NETTO AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE	25.254,58	SPESE DIVERSE	0,00	0,00	25.254,58
FONDO TRASFERIMENTO AGEVOLAZIONI TARI	28.151,01	ABBATTIMENTO TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE	21.622,75	0,00	6.528,26
TOTALE	53.405,59		21.622,75	0,00	31.782,84

Si specifica che l'importo vincolato nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 è formato dalle seguenti componenti specifiche (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio):

.

Descrizione	Avanzo non	Economia	Economia Gestione	Importo finale di
	applicato	Gestione residui	competenza	avanzo vincolato
Quota fondo per le funzioni degli enti locali al netto agevolazioni	0,01	283,17	25.254,58	25.537,76
tari utenze non domestiche non utilizzata				
Avanzo da fondo funzioni fondamentali indistinto	0,00	0,00	6.528,26	6.528,26
TOTALE	0,01	283,18	31.782,84	32.066,03

B7) Vincoli stabiliti dai principi contabili

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 .

Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
- 2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel

caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);

- 3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo e' destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
- 4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

Si riportano pertanto gli approfondimenti con cui sono determinati i rispettivi vincoli previsti dal principi contabili.

Vincolo relativo al credito IVA

Nella contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno e' imputato nell'esercizio in cui e' effettuata la dichiarazione IVA o e' contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA e' registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'investimento finanziato dal debito, e' vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

Nel 2021 non sono stati realizzati investimenti finanziati dal debito; pertanto il vincolo calcolato per credito IVA è pari ad € 0,00

B8) Vincoli derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti.

Al 31/12/2021, la quota vincolata del risultato di amministrazione, relativa a mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento degli investimenti è pari ad \in 0,00

B9) Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata:

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Con riferimento alla gestione delle entrate vincolate in questione, in relazione alla quota proveniente dagli <u>esercizi precedenti</u> e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2021 è stato applicato al bilancio l'importo di € 429.778,29=, per il

finanziamento delle seguenti spese:

Entrata Vincolata	IMPORTO AVANZO	Descrizione spesa	Importo impegnato	Importo FPV 2022	Economia confluita nel
QUOTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	<u>APPLICATO</u> 9.119,12	CONTRIBUTO FONDAZIONE S ANTONIO PER TRASPORTO E ABBATTIMENTO RETTE RESIDENTI	4.310,44	0,00	Ris. Amm 0,00
		GESTIONE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	4.808,68	0,00	0,00
CONTRIBUTO ZONA ROSSA	206.848,06	SPESE DIVERSE – (elenco allegato alla presente nota integrativa)	206.848,06	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIA ED INFANZIA	16.193,60	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SC. INFANZIA	16.193,60	0,00	0,00
CONTR. SP. PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIA PATTA	12.000,00	MESSA IN SICUREZZA VIA PATTA	12.000,00	0,00	0,00
CONTR. SP. PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA TORRENTE RIOLO	28.000,00	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE RIOLO	28.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ADEG. ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE DIDATTICHE	122,00	ADEG. ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE DIDATTICHE	122,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO GAL PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI	87.295,51	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO, IL MIGLIORAMENTO ED IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (DELIBERA N. 104 GC DEL 25/08/2020)	87.295,51	0,00	0,00
CONTRIBUTO GAL "MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLOPEDONALE ROGGIA MORLANA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA LUNGO LA S.P. 35"	70.200,00	MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLOPEDONALE ROGGIA MORLANA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA LUNGO LA S.P. 35"	70.200,00	0,00	0,00
TOTALE	429.778,29	TOTALE	429.778,29	0,00	0,00

Non sono stati cancellati residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021):

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti, tra cui sono compresi anche i diversi trasferimenti a destinazione vincolata riconosciuti dallo Stato a favore dell'ente per far fronte alla pandemia (cosiddetti ristori specifici di spesa):

Entrata vincolata 2021	Importo	Spesa	Importo	Economia			
		finanziata	impegnato	confluita			
		2021		nel Ris.			
				Amm.			
Cap. 2580 - PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE	15.666,86	15.666,86	0,00	15.666,86			
"BASSA VALLE SERIANA" COSTITUITO DA COMUNI DI ALZANO							
LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANICA E LA COMUNITA'							
MONTANA VALLE SERIANA. TRASFERIMENTO DI FONDI							

Al 31/12/2021, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 8.954,98=), che dalla gestione di competenza, ammonta complessivamente ad € 25.621,84= (totale colonna "i" del

prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B10) Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

Di seguito si elencano gli importi vincolati da entrate accertate straordinarie cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione:

Con riferimento alla gestione delle entrate vincolate in questione, in relazione alla quota proveniente dagli <u>esercizi precedenti</u> e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2021 è stato applicato al bilancio l'importo di € 70.042,51, per il

finanziamento delle seguenti spese:

manziamento delle seguent					
Entrata Vincolata	IMPORTO AVANZO	Descrizione spesa	Importo impegnato	Importo FPV 2022	Economia confluita nel
	APPLICATO		impegnato	1 F V 2022	Ris. Amm
ENTRATA CORRENTE DESTINATA ALL'ADEGUAMENTO SISMICO SC. INFANZIA	4.741,60	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SC. INFANZIA	4.741,60	0,.00	0,00
AVANZO LIBERO UTILIZZATO IN AGGIUNTA CONTRIBUTO GAL PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI	31.037,91	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO, IL MIGLIORAMENTO ED IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (DELIBERA N. 104 GC DEL 25/08/2020)	31.037,91	0,.00	0,00
AVANZO LIBERO UTILIZZATO IN AGGIUNTA CONTRIBUTO GAL "MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLOPEDONALE ROGGIA MORLANA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA LUNGO LA S.P. 35"	34.263,00	MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLOPEDONALE ROGGIA MORLANA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA LUNGO LA S.P. 35"	34.263,00	0,.00	0,00
TOTALE	70.042,51	TOTALE	70.042,51	0,.00	0,00

Con riferimento alla gestione di competenza, non risultano movimenti:

Al 31/12/2021, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, ammonta complessivamente ad \in 0,00 .

RIEPILOGO FONDI VINCOLATI NEL BILANCIO AL 31/12/2021 (B)

- Elenco A2 (lettera "i" - ultima colonna)

Vincoli stabiliti dalla legge					€	203.917,31
Sanzioni codice della strada			€	11.101,72		
comma 4 lett. a) art 208 CDS	€	1.031,84				
comma 4 lett. B) art 208 CDS	€	269,09				
comma 4 lett. C) art 208 CDS	€	7.800,79				
comma 4 lett. C) art 208 CDS -* Previdenza complementare	€	2.000,00				
Quota 10% incassi derivanti da vendite degli immobili			€	32.784,76		
Permessi di costruire			€	122.949,95		
Entrate destinate adAbbattimento barriere architettoniche	€	89.468,79				
entrate destinate Edifici di culto	€	4.808,21				
entrate destinate per altre spese investimento	€	28.672,95				
Fondo Funzioni Fondamentali DL 34/2020 e succ. finanziamenti			€	32.066,02		
Fondo funzioni fondamentali	€	25.537,76				
Agevolazioni TARI	€	6.528,26				
Donazioni da famiglie per attività assistenziali			€	5.014,86		
Vincoli stabiliti dai principi contabili					€	-
Vincoli per trasferimenti			€	25.621,84	€	25.621,84
PLIS fondo cassa enti	€	15.666,86				
Acquisto titoli per premio fraternità	€	8.996,28				
Contributo Stato adattamento aule didattiche	€	958,70				
Vincoli da indebitamento					€	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente					€	-
Totale					€	229.539,15

C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla gestione delle entrate destinate in questione, in relazione alla quota proveniente dagli <u>esercizi precedenti</u> e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio (€ 208699,57=), nel corso del 2021 è stato applicato al bilancio l'importo di € 37.526,41, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di	Descrizione spesa	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo da
bilancio		stanziato	impegnato	pagato	FPV	riportare in
						avanzo
28101/708	ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA	27.083,86	27.083,86	0,00	27.083,86	
	DELLA VIA PATTA					
28180/754	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	10.442,55	10.442,55	0,00		0,00
	TOTALE	37.526,41	37.526,41	0,00	27.083,86	0,00

Sono stati inoltre cancellati i seguenti residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021):

Capitolo di bilancio	Descrizione residuo	Importo cancellato
23180/754	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. PROTOCOLLO DI INTESA CON I COMUNI DI ALZANO LOMBARDO E TORRE BOLDONE PER LO SVILUPPO DI UN IMPIANTO DI	2.626,97
	VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO, DESTINATO AL CONTROLLO AUTOMATIZZATO	
26201/703	DEI VARCHI DI ACCESSO AL TERRITORIO. MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI. SERVIZI REDAZIONE PRATICA	2.283,84
20201/703	PREVENZIONE INCENDI RELATIVA AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	2.203,04
26201/710	INTERVENTI STRAORD. CAMPO DI CALCIO. FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	4.878,89
28101/701	RIQUALIFICAZIONE VIA SARCA	2.185,59
28101/706	RIFACIMENTO COPERTURA ROGGIA SERIO	6.247,55
28103/704	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA T. CORTINOVIS	9.799,06
28201/703	MANUT. STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA BRENTA)	1.302,34
28201/703	MANUT. STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. QUADRO VIA CHIGNOLA ALTA	4.537,96
29604/703	MANUTENZ. STRAORDINARIA DEL VERDE	780,00
	TOTALE	34.642,20

Con riferimento alla gestione di competenza, non si evidenziano movimenti.

Al 31/12/2021, la somma destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, ammonta complessivamente ad € 205.815,36= (totale colonna "f" del prospetto elenco A3 allegato al conto del bilancio).

D) FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Si segnala che, in relazione all'emergenza relativa alla diffusione del Covid-19, il D.L. 18 del 17/03/2020, all'art. 109 comma 2, ha disposto, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2 TUEL, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di

spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € 1.221.819,21=.

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI ACCANTONATI (A)	€	580.861,53
FONDI VINCOLATI (B)	€	229.539,15
FONDI DESTINATI (C)	€	205.815,36
FONDI LIBERI (D)	€	1.221.819,21
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (E)	€	2.238.035,25

1.4 Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2021 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebrica)
 degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della
 prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il
 rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di
 bilancio.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	107.379,81
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.662.845,18
di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.568.279,85
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	\	
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	75.102,09
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	427,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	7.364,95
di cui per estinzione anticipata di prestiti F2) Fondo anticipazioni di liquidità	α	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)	(-)	119.051,10
ARTICOLO 462 COMMA 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTILLOCALI	(.)	474 120 50
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	471.130,50
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(')	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	6.643,14
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	<u> </u>
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		583.538,46
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	102.546,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	58.180,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-) (-)	422.812,46 - 23.801,31
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	(-)	446.613,77
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	956.412,24
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	461.061,82
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	495.438,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0.042.44
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	6.643,14
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-) (-)	1.185.518,70
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	583.893,48
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	,
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	427,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		150.570,51
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	(-)	50.819,76 99.750,75
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	99.750,75
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE	(7)	99.750,75
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)	(-)	734.108,97
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N	\vdash	102.546,00
Risorse vincolate nel bilancio		108.999,76
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		522.563,21
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	\Box	- 23.801,31
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	ш	546.364,52
	_	500 500 40
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		583.538,46
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: O1) Risultato di competenza di parte corrente	\vdash	
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:	(-)	471.130,50
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: O1) Risultato di competenza di parte corrente Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione	(-) (-)	471.130,50
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: O1) Risultato di competenza di parte corrente Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	471.130,50 102.546,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: O1) Risultato di competenza di parte corrente Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-) (-)	102.546,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: O1) Risultato di competenza di parte corrente Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni - Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

1.5 La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2021				2.574.635,95
Riscossioni	+	740.366,71	4.041.326,18	4.781.692,89
Pagamenti	-	412.337,62	4.246.257,84	4.658.595,46
FONDO DI CASSA risultante				123.097,43
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2021				2.697.733,38

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2021 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2020, in € 1.563,10, così suddivisi:

entrate da mutui	€
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione	€ 1.563,10
entrate da contributi da privati con vincolo specifico di destinazione	€
altra fonte	€

Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2021, si provvede a determinare l'importo della cassa vincolata al 01/01/2022 da comunicare al tesoriere, così come indicato nel seguente riepilogo:

entrate da mutui	€
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione	€ 1.563,10
entrate da contributi da privati con vincolo specifico di destinazione	€
altra fonte	€

Si dettaglia l'andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio:

	2.574.635,95			
		Riscossioni	Riscossioni	
Titolo	ENTRATE	residui	competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	246.530,31	2.509.783,58	2.756.313,89
II	Trasferimenti	3.349,20	194.140,10	197.489,30
III	Extratributarie	45.690,36	590.219,79	635.910,15
IV	Entrate in c/capitale	443.784,30	197.668,49	641.452,79
V	finanziaria			0,00
VI	Accensione di prestiti			0,00
VII	Tesoreria			0,00
IX	partite di giro	1.012,54	549.514,22	550.526,76
	TOTALE	740.366,71	4.041.326,18	4.781.692,89

Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti		
I	Correnti	308.014,86	2.802.627,57	3.110.642,43		
II	In conto capitale	102.179,08	892.516,48	994.695,56		
III	finanziarie			0,00		
IV	Rimborso Prestiti		7.364,95	7.364,95		
V	ricevute dalla Tesoreria			0,00		
VII	partite di giro	2.143,68	543.748,84	545.892,52		
	TOTALE	412.337,62	4.246.257,84	4.658.595,46		
	_			2.697.733,38		
	FONDO DI CASSA risultante					

La legge di bilancio 2022 ha previsto, all'art. 1 comma 636, la proroga a tutto il 2025 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

L'anticipazione di Tesoreria:

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Infine il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Durante l'esercizio 2021 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

1.6 La Gestione dei Residui

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2021, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/03/2019 ha modificato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida costituzione del fondo medesimo: in particolare è stata prevista la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Il DM 01/09/2021 ha innovato il trattamento dei movimenti relativi ad entrate rateizzate risultanti da atti formali, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione: tale nuova modalità di imputazione ha ovviamente riflessi sull'ammontare del risultato di amministrazione, che si riduce a fronte della reimputazione dei corrispondenti residui.

Il D.L. n. 41/2021 ha previsto l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; il successivo decreto MEF del 14/07/2021 ha previsto che contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, si proceda al riaccertamento straordinario dei residui attivi al 31 dicembre 2021, attraverso:

a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione;

- b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
- c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
- d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati all'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Con determina n. 716 RG del 15/12/2021 il responsabile del settore servizi finanziari e tributari ha:

- 1. preso atto dell'elenco delle quote annullate da Agenzia Entrate Riscossioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. .22.03.2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021;
- 2. dato atto che:
 - l'importo complessivo dei debiti stralciati fino a cinquemila euro, di competenza del Comune di Ranica, ammonta a € 217.398,28= e riguardano n. 263 partite di ruolo;
 - i debiti stralciati riguardano le seguenti entrate comunali:
 - o IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)..... € 20.524,10=
 - o CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA € 196.874,18=
 - 3. dato altresì atto che le partite annullate più recenti, presenti nell'elenco dell'Agenzia Entrate Riscossioni, si riferiscono all'anno 2009 e non riguardano in alcun modo i residui attivi conservati nel PEG 2021/2023 non causando, pertanto, squilibrio della gestione residui;

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Tit.	ENTRATE	precedenti al 2017	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
Ι	Tributarie	55530,53	19601,93	19.607,77	25397,36	40.453,47	161.752,61	322.343,67
II	Trasferimenti						23.545,78	23.545,78
III	Extratributarie	136.737,22	44.918,42	28.754,30	21.316,34	10.776,66	183.403,32	425.906,26
IV	Entrate in c/capitale					405.178,13	297.770,00	702.948,13
	Entrate da riduzione di attività finanziaria							0,00
VI	Accensione di prestiti							0,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria							0,00
	Entrate per conto di terzi e partite di giro	235,70	100	,	00/0			2.681,23
	TOTALE	192.503,45	64.620,35	48.391,25	46.747,20	456.691,76	668.471,06	1.477.425,07

Tit olo	SPESE	precedenti al 2017	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
Ι	Correnti	9.078,24	4.400,24	1.224,60	20.385,34	29.074,85	765.652,28	829.815,55
II	In conto capitale			15.268,12	74.508,82	13.616,98	293.002,22	396.396,14
III	Per incremento attività finanziarie							0,00
IV	Rimborso Prestiti							0,00
	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria							0,00
	Uscite per conto di terzi e partite di giro	36.327,34	1.391,78	4.324,59	1.930,00	177,50	7.764,73	51.915,94
	TOTALE	45.405,58	5.792,02	20.817,31	96.824,16	42.869,33	1.066.419,23	1.278.127,63

1.7 Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2021, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione definitiva 2021	Rendiconto 2021	% Scost.
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.447.779,46	2.421.963,08	2.584.972,55	2.671.536,19	103,35%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	98.814,18	919.876,43	306.897,63	217.685,88	70,93%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	840.369,61	591.108,81	846.250,00	773.623,11	91,42%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	269.950,48	1.021.965,35	1.436.276,00	495.438,49	34,49%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000,00		0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	591.083,33	473.362,20	898.000,00	551.513,57	61,42%
Utilizzo avanzo di amministrazione			1.427.542,74		0,00%
Fondo pluriennale vincolato TOTALE ENTRATE	4.247.997,06	5.428.275,87	568.441,63 8.078.380,55		0,00% 58,30%

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione definitiva 2021	Rendiconto 2021	% Scost.
Titolo 1 - Spese correnti	2.961.468,58	2.985.397,51	4.188.972,75	3.568.279,85	85,18%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.753.067,48	513.411,27	2.972.517,80	1.185.518,70	39,88%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	19.128,03	7.111,69	8.890,00	7.364,95	82,85%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000,00		0,00%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	591.083,33	473.362,20	898.000,00	551.513,57	61,42%
TOTALE SPESE	5.324.747,42	3.979.282,67	8.078.380,55	5.312.677,07	65,76%

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

1.7.1 LE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

		% scostamento			
	2019	2020	2021	2021	rispetto alla col.
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	3
ENTRATE	1	2	3	4	7
IMU	866.574,53	870.953,10	884.341,35	888.217,32	0,44%
IMU partite arretrate	59.547,54	37.366,40	19.103,00	92.102,17	382,13%
ICI partite arretrate	6.983,62	781,89			
Imposta comunale sulla pubblicità	36.183,04	32.885,45			
Addizionale IRPEF	312.523,87	339.747,17	551.000,00	536.206,89	-2,68%
Addiz. IRPE partite arretrate	978,52	469,13	1.000,00	410,12	-58,99%
TASI	5.454,48	331,00			
TASI partite arretrate	914,00	6.604,00			
Imposta di soggiorno					
Altre imposte	4.916,01	9.299,83	4.684,20	4.584,20	-2,13%
TARI	461.358,50	462.571,20	450.000,00	478.998,77	6,44%
TARI partite arretrate	1.905,41	1.823,61	5.000,00	1.479,73	-70,41%
TOSAP					
Altre tasse	1.152,70	676,06	500,00	193,50	-61,30%
Diritti sulle pubbliche affissioni	5.080,00	3.776,00			
Fondo solidarietà comunale	684.207,24	654.678,24	669.344,00	669.343,49	0,00%
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.447.779,46	2.421.963,08	2.584.972,55	2.671.536,19	3,35%

IMU

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con nuove definizioni, nuove esenzioni, nuova modalità di definizione delle aliquote agevolate (norma tuttavia non ancora applicabile nemmeno per il 2021). Con la medesima norma è stata soppressa la TASI, unificata nella nuova IMU.

L'IMU rappresenta sicuramente la maggior entrata dell'Ente: la pandemia da Coronavirus ha inciso su tale risorsa in maniera significativa.

Le aliquote 2021 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 3 del 15.01.2021.

Il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU è stato approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 30.07.2021.

RECUPERO EVASIONE IMU - ICI

A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso <u>l'emissione di avvisi di</u>

<u>liquidazione e di accertamento</u>, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura.

Tuttavia tale norma ha subito una limitazione concreta nella sua applicazione a causa della crisi pandemica, in quanto tutta l'attività di accertamento ha subito un rallentamento a seguito della sospensione disposta dal D.L. 18/2020 e ss.mm.ii. per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021: inoltre il termine decadenziale per l'emissione degli atti di accertamento scadenti precedentemente il 31/12/2020 è posticipato al 26/03/2021.

Nell'anno 2021 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria:

	IMU	2021 (accertamenti)		
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 92.102,17		
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 71.146,00		

	ICI	2021		
		(accertamenti)		
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 0,00		
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 0,00		

TASI

Tributo soppresso e conglobato nell'IMU ai sensi del comma 775 della legge di bilancio 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef possono essere accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di

esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è scelto di attuare la modalità sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

Essendo l'Addizionale Comunale all'Irpef versata in relazione ai redditi del periodo d'imposta precedente (2020), la base imponibile ha necessariamente risentito della crisi pandemica.

Le aliquote 2021 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 2 del 15.01.2021, confermando le aliquote approvate con deliberazione n. 50 del 20.12.2019.

Il Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 20.12.2019.

Pertanto l'accertamento 2021 è stato pari ad € 536.206,89=.

TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/SUPLETTIVI TARI

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24.06.2021).

Con riferimento alla TARI, si segnala che l'Ente nel corso del 2021 ha approvato il PEF basato sulla nuova metodologia di cui alla deliberazione Arera n. 443/2019.

Le tariffe 2021 sono state approvate in base a tale piano tariffario con deliberazione C.C. n. 27/2021 succitata.

Le tariffe 2021 contengono una quota di conguaglio tra i costi 2019 ed i costi 2020, in base alla facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020, avendo il Comune adottato nel 2020 tariffe pari al 2019.

Inoltre sono state riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche per far fronte alla crisi da Covid -19, il cui importo complessivo, calcolato in € 41.024,75= è stato totalmente finanziato con fondi statali destinati a tale scopo.

Sono inoltre state concesse le ulteriori seguenti misure a favore dei contribuenti finanziate con risorse proprie di bilancio:

- a) € 1.674= per la fornitura annua gratuita fino a n. 30 sacchi grandi o 60 sacchi piccoli per soggetti portatori di patologie che diano diritto alla fornitura gratuita da parte dell'ASL di pannoloni;
- b) € 1.228,20= per il riconoscimento del "bonus sociale" alle utenze domestiche residenti, che versino in condizione di grave disagio economico-sociale, che rientrino nei seguenti parametri:

L'entrata relativa alla TEFA dal 2021, ai sensi dell'art. 38bis del D.L. 124/2019, è stata riversata dall'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia.

A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per € 44.626,96=.

L'accertamento è stato pari ad € 478.998,77=.

IMPOSTA PUBBLICITA' — Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

<u>COSAP</u> — Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

<u>PUBBLICHE AFFISSIONI</u> Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019. COMUNE DI RANICA Nota Integrativa Conto del Bilancio 2021

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE — Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il suo importo ammonta ad € 669.343,49=, di cui € 17.930,46= destinato alla funzione sociale.

A fronte di tale contributo è stato determinato dal Ministero un prelievo sull'IMU per alimentare il fondo di solidarietà "comunale", per un importo di €. 237.306,66=.

Pertanto lo sforzo chiesto ai contribuenti a titolo di IMU, che non viene versata a favore delle casse del Comune, ammonta complessivamente, per l'anno 2021, ad € 645.674,66=, cioè pari al 42,09% dell'intera IMU versata.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

		% scostamento			
	2019	2020	2021	2021	rispetto alla col.
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	3
ENTRATE	1	2	3	4	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	90.664,18	903.948,09	297.897,63	201.095,88	-32,49%
Trasferimenti correnti da famiglie		5.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Trasferimenti correnti da imprese	8.150,00	10.428,34	8.000,00	15.590,00	94,88%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private					
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo					
TOTALE Trasferimenti correnti					
TOTALE Trasferimenti correnti	98.814,18	919.876,43	306.897,63	217.685,88	-29,07%

Nell'ambito dei trasferimenti Statali per l'anno 2021, merita sicura menzione il fondo per le funzioni degli enti locali, introdotto dall'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) e successivamente dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020). Tale fondo è destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 e potranno essere utilizzate, così come disposto dall'art. 13 del DL 4/2022, per ristorare sia la perdita di gettito 2022 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 anche nel 2021. Complessivamente il Comune di Ranica ha percepito a titolo di fondo per le funzioni degli enti locali la somma di € 25.254,58=.

Si evidenzia nella tabella sottostante gli importi accertati per il 2021 a titolo di trasferimenti straordinari dello Stato, compresi quelli connessi alla pandemia da Coronavirus:

⁻ Fondo per interventi di sostegno di carattere economico sociale - agevolaz. TARI utenze non domestiche

	€ 28.151,01
- Fondo di solidarietà alimentare	
- Finanziamento centri estivi e contrasto alla povertà educativa	
- Trasferimento per minori entrate canone occupazione Spazi ed aree pubbliche (COSAP)	€ 7.448,00
- Trasferimento minori entrate IMU partite IVA	€ 10.437.09
Gli altri trasferimenti dello Stato riguardano:	
contributo sulla rata di ammortamento di un mutuo concesso ai sensi della legge n. 65/1987 e s	s.m.i.:€ 7.220,40
Restituzione contributo AGES	€ 2.092,68
trasferimento compensativo per minor gettito Addizionale Comunale all'IRPEF:	€ 7.072,23
trasferimento compensativo per minor gettito Addizionale Comunale all'IRPEF (cedolare secca)):€ 5.341,77
trasferimento compensativo IMU relativa ad immobili "merce":	
trasferimento compensativo IMU relativa ad immobili uso produttivo:	€ 24,37 € 1773
tradicimento compensativo nito relativa da manosmi i mai.	
I trasferimenti della Regione riguardano:	
- Contributo dalla regione per attività di Polizia Locale:	€ 915.00
- Contributo dalla regione per "NIDI GRATIS:	£ 7 172 96
- Contributo della Regione per attività sociali:	
Contributo della regione per inclusione scolastica disabili negli istituti di scuola secondaria di	
Contributo dena regione per inclusione scolastica disabili negli istituti di scuola secondaria c	
	€ 13.433,00
Altri trasferimenti riguardano:	
- Trasferimento dal Ministero dell'Istruzione per fornitura pasti ai docenti delle scuole dell'ob	bligo A.S.
2020/2021:	€ 5.982,29
- Trasferimento dalla Direzione Generale delle Biblioteche e attività culturali per acquisto libri	i biblioteca:
	€ 9.204,87
- Trasferimento regionale erogato tramite la società Servizi Sociosanitari Valseriana srl pe	r la gestione dei
servizi socio-assistenziali:	€ 15.590,00
- trasferimento dall'ISTAT per censimento:	€ 4.539,80
- Trasferimenti da privati nell'ambito dell'emergenza COVID-19:	€ 1.000,00

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

		% scostamento			
ENTRATE	2019	2020	2021	2021	della col. 4 rispetto alla
ENTITALE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	col. 3
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	556.080,39	501.360,92	709.779,00	648.596,80	91,38
dei beili	330.000,39	301.300,92	709.779,00	040.390,00	91,56
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	76.312,06	29.992,13	63.000,00	57.477,13	91,23
1					
Interessi attivi	446,65	399,74	105,00	116,85	111,29
Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	
Rimborsi e altre entrate correnti	207.530,51	59.356,02	73.366,00	67.432,33	91,91

Anche le entrate extratributarie hanno subito conseguenze in termini di minor gettito a causa della crisi da Coronavirus.

<u>VENDITA DI SERVIZI</u> - Entrata accertata in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accertamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente a:

servizio erogati dagli uffici comunali (diritti di segreteria, carte identità) € 33.597,40= servizi refezione – pasti a domicilio: € 122.575,45= servizio prima infanzia € 18.020,37=

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente al canone unico patrimoniale, disciplinato dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

Detto canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 55 del 29.04.2021.

Il gettito accertato in bilancio è stato pari ad € 58.500,52=.

Il gettito in questione ha risentito dell'esonero riconosciuto per tutto l'anno 2021 dal pagamento del CUP e del canone mercatale a favore delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico (attualmente tale esonero è previsto fino 31 marzo 2022 ad opera dell'art. 30 comma 1 lettera a del DL 41/2021): per tale esonero il Comune ha ricevuto un contributo compensativo da parte dello Stato pari ad € 7.448=..

Altre poste relative alla gestione dei beni sono le seguenti:

Proventi per la concessione del servizio di distribuzione del metano: € 250.913,32= Fitti reali di fabbricati: € 18.261,93= Proventi da concessione su beni: € 28.156,83= Proventi concessioni cimiteriali: € 39.300,00=

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all'incasso dei preavvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità pari ad € 19.040,03=.

Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno pari al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione, che viene rendicontata con specifica deliberazione, (G.C. n 152 del 24.11.2020).

L'accertamento per il 2021 è pari ad € 55.235,99=.

<u>INTERESSI ATTIVI</u> - Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. L'accertamento per il 2021è pari ad € 116,85.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

		% scostamento			
ENTRATE	2019	2020	2021	2021	della col. 4 rispetto alla
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	col. 3
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale	70.079,44	18.647,84	19.000,00	19.900,00	104,74
Contributi agli investimenti	162.466,12	920.048,96	1.224.028,00	299.702,50	24,48
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	
Entrate da alienazione di beni					
materiali e immateriali	3.661,00	12.696,28	16.248,00	17.697,58	108,92
Altre entrate in conto capitale	33.773,62	70.572,27	177.000,00	158.138,41	89,34
TOTALE Entrate in conto					
capitale	269.980,18	1.021.965,35	1.436.276,00	495.438,49	34,49

CONTRIBUTI DALLO STATO

I contributi dello Stato sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dallo Stato stesso, anche mediante pubblicazione sugli appositi siti ministeriali. Sono compresi i numerosi trasferimenti riconosciuti a vario titolo a fronte dell'emergenza Covid-19, sia come ristori per minori entrate, sia come ristori per l'effettuazione di determinate spese connesse all'emergenza epidemiologica.

Si elencano i principali trasferimenti accertati:

- € 140.000= Realizzazione di opere di <u>efficientamento</u> energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

CONTRIB<u>UTI DA ENTI PUBBLICI</u> (Regione, Provincia, ecc.)

I contributi da enti pubblici sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dagli enti erogatori.

Si elencano i principali trasferimenti accertati:

- € 100.000= per sostegno del tessuto economico lombardo, messa in sicurezza di strade e ponti;
- € 20.000= per acquisto veicoli in dotazione alla polizia locale;
- € 7.950=innovazione tecnologica e digitalizzazione (attivazione PAGO PA);

ALTRI CONTRIBUTI

I trasferimenti sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati. Si elencano i principali trasferimenti accertati:

- il Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto ha assegnato € 31.410= per la valorizzazione degli spazi della biblioteca comunale.
- il distretto del commercio ha erogato l'importo di € 342,50.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del Documento Unico di Programmazione è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Le corrispondenti entrate sono state accertate con riferimento alla sole alienazioni perfezionate nel corso dell'anno.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la somma eventualmente non impegnata confluisce nel risultato di amministrazione vincolato).

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Ranica, nel corso del 2021, avendone i requisiti, non ha utilizzato questa possibilità.

Nel corso del 2021 si sono verificate le seguenti entrate:

- € 15.248,00= trasformazione diritto in superficie.

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Inoltre l'art. 109 comma 2 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per gli anni

2020 e 2021 e 2022 (anno inserito dal D.L. n. 4/2022 Sostegni-ter) di utilizzare i proventi in questione, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Gli importi accertati nell'anno 2021 ammontano ad € 178.038,41= di cui € 19.900= per sanzioni per abusi edilizi. I proventi sono stati totalmente destinati per il finanziamento di spese di investimento.

PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.

Sono accertati nell'esercizio in cui avviene il rilascio della concessione al soggetto richiedente. Nel 2021 non sono stati accertati importi per tale entrata.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

		% scostamento			
ENTRATE	2019	2020	2021	2021	della col. 4 rispetto alla
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	col. 3
	1	2	3	4	5
Alienazione di attività finanziarie			-		
Riscossione crediti di breve termine	-	•	-	•	
Riscossione crediti di medio-lungo					
termine	-	-	-	-	
Altre entrate per riduzione di attività					
finanziarie	-	1	1	-	
TOTALE Entrate da riduzione di attività					
finanziarie	-	-	•	-	

Nel corso del 2021 non si sono verificate entrate da entrate da riduzione di attività finanziarie.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

		% scostamento			
ENTRATE	2019	2020	2021	2021	della col. 4 rispetto alla
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	col. 3
	1	2	3	4	5
Emissione di titoli obligazionari	-	-	-	-	
Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	
Accensione prestiti a medio-lungo termine	-	-	-	-	
Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	
TOTALE Entrate da accensione di prestiti	-	-	-	-	

Nel corso del 2021 non era prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2021 risulta essere pari ad € 39.289,33=.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Tale limite fissa al 10% l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei

primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,4%.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 ha introdotto la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Inoltre la circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 con cui la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha previsto la facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima; ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Il Comune di Ranica nel corso del 2021 non ha proceduto alla rinegoziazione dei mutui.

Nel corso del 2021 l'ente non ha beneficiato dello slittamento delle quote capitale dei cosiddetti mutui MEF ai sensi dell'art. 112 c. 2 del DL 18/2020 (Cura Italia).

Anticipazioni di liquidità

In base a quanto disposto dal principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione. Si ricordano ad esempio:

- le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, (da gestire secondo le indicazioni definite dall'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106);
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267/2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, DL 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il Comune di Ranica non richiesto anticipazioni di liquidità.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

		% scostamento			
ENTRATE	2019 2020 2021		2021	della col. 4 rispetto alla	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	col. 3
	1	2	3	4	5
Entrate per partite di giro	551.218,76	456.616,29	738.000,00	523.409,97	70,92
Entrate per conto terzi	39.864,57	16.745,91	160.000,00	28.103,60	17,56
TOTALE Entrate	591.083,33	473.362,20	898.000,00	551.513,57	61,42

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

1.7.2 LE SPESE

Titolo 1° - Spese correnti

		% scostamento			
SPESE CORRENTI	2019	2020	2021	2021	della col. 4 rispetto alla
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	col. 3
	1	2	3	4	5
Redditi da lavoro dipendente	872.650,38	865.809,67	962.099,28	897.841,79	93,32111651
Imposte e tasse a carico					
dell'ente	70.518,14	66.714,15	73.825,13	68.112,41	92,26182196
Acquisto di beni e servizi	1.445.274,69	1.494.466,34	2.054.979,42	1.796.185,73	87,40650697
Trasferimenti correnti	405.451,42	484.136,24	765.248,83	707.750,93	92,48637858
Trasferimenti di tributi	-		-		#DIV/0!
Fondi perequativi	-	-	-	-	#DIV/0!
Interessi passivi	2.202,95	1.584,69	1.332,00	1.331,43	99,95720721
Altre spese per redditi da					
capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborsi e poste correttive delle					
entrate	2.560,76	5.573,80	21.456,00	14.538,25	67,75843587
Altre spese correnti	162.810,24	67.112,62	310.032,09	82.519,31	26,61637703
TOTALE Spese correnti	2.961.468,58	2.985.397,51	4.188.972,75	3.568.279,85	85,18269425

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 109 del 22/09/2020 e successive variazioni in corso d'anno, ha approvato ed aggiornato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. La spesa di personale determinata per l'anno 2021 ai sensi dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad € 867.130,10= pari al 24,30% della spesa corrente: il limite di spesa di personale imposto per l'anno 2021 (€ 940.407,60) risulta essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013).

Si rinvia all'apposita sezione in coda alla presente relazione per l'illustrazione dei vincoli in materia di personale nonché in merito alla realizzazione del programma del fabbisogno di personale.

Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito con determinazione dirigenziale n. 483 del 30.09.2021.

Il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto in data 17.12.2021.

Nel corso del 2021, ai sensi della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), commi 438-439-440 dell'art. 1, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziate le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), il nuovo CCNL 2016/2018 è stato sottoscritto il 17/12/2020: le somme destinate a tali aumenti sono state erogate ad inizio 2021 finanziandole con i fondi già accantonati in bilancio e confluiti nel risultato di amministrazione negli anni precedenti.

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell'anno 2021 anche la quota relativa al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Ranica non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);

- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- Imposta di bollo e registrazione;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggragato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc ecc).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi indennità per i consiglieri e gli amministratori. A riguardo si segnala che il D.L. 124/2019, all'art. 57-quater, attraverso una modifica dell'art. 82 TUEL, prevede un incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, finanziando la differenza di indennità rispetto alla misura attuale attraverso un fondo statale di 10 milioni di euro annuo, che sarà ripartito con Decreto del Ministero dell'interno.

Rientrano in questo macroaggragato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatorio. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi.

Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile.

Da evidenziare che nel corso del 2021 l'ente ha sostenuto numerose spese in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19:

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi riconosciuti dall'ente a terzi, anche nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I più rilevanti sono i seguenti contributi:

-	Trasterimento all'istituto comprensivo nell'ambito del diritto allo Studio €	2	4.330,00	
-	Trasferimento all'Associazione genitori per progetto "Apertamente" €		5.000,00	
-	Contributo per gestione sistema bibliotecario di Albino€	3 5	5.191,29	
-	Contributi ad associazione ed enti per iniziative culturali€	12	2.712,00	
-	Trasferimenti per lo sport ed il tempo libero (comprese attività ricreative estive €	68	8.137,48	
-	Trasferimento all'Oratorio per gestione CRE estivo€	2 13	3.100,00	
-	Trasferimento all'Oratorio per attività di supporto prevenzione e sofferenze giovanili causa	ıte	dal Covid	1
	10.000			
_	Trasferimento fondo sociale alla società Servizi Sociosanitari Valseriana a R.L €	20	2.798,00	

- Trasferimento per acquisto posti in convenzione asili nido private € 13.218,80

€

- Contributi asilo nido privato	€ 5.000,00
- Trasferimento straordinario Fondazione S. Antonio per gestione CDI	€ 40.000,00
- Trasferimento Fondazione S. Antonio trasporto residenti ed abbattimento rette	€ 10.092,00
- Trasferimento Fondazione S. Antonio per realizzazione progetto "caffè sociale"	€ 6.000,00
- Trasferimento ad associazioni per servizio trasporto persone fragili	€ 3.800,00
- Agevolazioni TARI utenze domestiche (bonus sociale per ISEE e forn.gratuita sacchi per pato	logie) € 2.902,20
- Contributo per pagamento rette case di riposo	€ 10.289,81
- Misure urgenti solidarietà alimentari emergenza COVID	€ 26.825,80
- Contributi alle famiglie per sostegno al reddito emergenza COVID	123.343,20
- Trasferimenti per compartecipazione al servizio SAD	€ 8.973,56
- Contributi ad enti per attivazione interventi a favor di soggetti con rischio esclusione sociale	€ 19.000,00
- Trasferimento Parco dei Colli di Bergamo	€ 15.435,81
- Contributi ad attività economiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria	
- Agevolazioni TARI utenze non domestiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria	€ 37.299,75

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce principalmente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di € 1.331,43=.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi, per un totale di € 14.538,25=.

Nel corso del 2021 l'ente ha rimborsato € 3.725,00 per TARI non dovuta dalle utenze non domestiche a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

<u>Fondo di riserva</u>: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 5.050,00 per la quota libera, e pari ad € 5.050,00 per la quota vincolata. Nel corso dell'anno sono stati effettuati prelievi per € 7.050,00 ed in sede di assestamento di bilancio è stata effettuata l'integrazione di € 10.000,00.

Nella sezione "variazioni" sono riportati i provvedimenti dei prelievi eseguiti.

<u>Fondo di riserva di cassa</u>: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 15.000,00.

Nella sezione "variazioni" sono riportati le diverse variazioni approvate.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità,

vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

<u>Fondo rischi spese legali:</u> si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

<u>Fondo perdite società partecipate:</u> si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali: in questa voce sono normalmente accantonate le risorse destinate all'incremento retributivo a seguito della sottoscrizione dei rinnovi contrattuali. Per l'anno 2021, in considerazione del fatto che il contratto collettivo nazionale in data 22/05/2018 è scaduto il 31/12/2018, è stata accantonata la somma di € 10.000=, confluita nel risultato di amministrazione, necessaria all'erogazione futura degli aumenti contrattuali, sia per il personale dipendente che per il segretario, il cui contratto nazionale è stato stipulato il 17/12/2020, con riferimento alle annualità 2016-2018.

Per l'accantonamento complessivo si rinvia all'apposita sezione dell'avanzo di amministrazione accantonato.

<u>Fondo garanzia debiti commerciali:</u> il Comune di Ranica non è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali in quanto non ha in essere debiti scaduti e non pagati.

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

<u>Versamenti IVA a debito</u>: vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), nonché quello del reverse charge.

Il Comune di Ranica, con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione mensile.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

- refezione scolastica e pasti a domicilio
- impianti sportivi;
- servizi per la prima infanzia
- compenso metano
- fotovoltaico
- servizio idrico integrato
- lampade votive cimitero
- concessione in uso di locali comunali

Per l'anno 2021 la gestione IVA dei servizi ha evidenziato un debito al 31/12/2021 pari ad Euro 24.034,90=.

La dichiarazione IVA verrà presentata entro la scadenza di legge (scadenza tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022).

Titolo 2° - Spese in conto capitale

		% scostamento			
SPESE IN CONTO CAPITALE	2019	2020	2021	2021	della col. 4 rispetto alla
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	col. 3
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale a carico					
dell'ente					
Investimenti fissi lordi e acquisto					
di terreni	1.742.891,89	510.205,26	2.360.617,81	1.166.312,19	49,41
Contributi agli investimenti	10.175,59	3.206,01	26.779,51	18.779,51	70,13
Altri trasferimenti in conto					
capitale	-	-	427,00	427,00	100,00
Altre spese in conto capitale	-	-	584.693,48	-	-
TOTALE Spese in conto					
capitale	1.753.067,48	513.411,27	2.972.517,80	1.185.518,70	39,88

INVESTIMENTI FISSI LORDI

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale cosi come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2021 nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15.01.2021, e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 18 del 29.04.2021 e n. 32 del 29.07.2021.

Sono inoltre annoverate le spese di progettazione e la voce espropri.

Con riferimento al piano triennale delle opere pubbliche si elencano le opere attivate nel 2021, per le quali sono state impegnate le somme necessarie alla loro realizzazione, imputate secondo esigibilità mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato.

Descrizione opera pubblica	Importo impegnato e realizzato (esigibile)	Importo rinviato agli anni 2022 e successivi mediante
	nel 2021	l' FPV
Adeguamento per la messa in sicurezza di Via Patta	11.419,20	418.580,80
Efficientamento energetico impianto di illuminazione	83.612,70	56.387,30
pubblica. V lotto		

Sono inoltre incluse le spese relative all'acquisto di immobili. Nel 2021 il Comune di Ranica non ha effettuato acquisizioni immobiliari.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

I contributi più rilevanti sono i seguenti:

- Trasferimento alla Parrocchia 8% oneri urbanizzazione secondaria introitati nel 2019 ...€ 1.029,51

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Nel 2021 non sono state impegnate somme a titolo di rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Per il fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

		TREND STORICO					
SPESE PER INCREMENTO DI	2019	2020	2021	2021	della col. 4 rispetto alla		
ATTIVITA' FINANZIARIE	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	col. 3		
	1	2	3	4	5		
Acquisizione di attività finanziarie	-	•	-	•			
Concessione di crediti a breve termine							
	-	-	-	-			
Concessione di crediti a medio-lungo							
termine	-	1	-	•			
Altre spese per incremento di attività							
finanziarie	-	-	-	-			
TOTALE Spese per incremento di							
attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00			

Non sono state previste spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

		% scostamento			
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2019	2020	2021	2021	della col. 4 rispetto alla
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	col. 3
	1	2	3	4	5
Rimborso di titoli obbligazionari			-	-	
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio					
lungo termine	19.128,03	7.111,69	8.890,00	7.364,95	82,85
Rimborso di altre forme di indebitamento			-	-	
TOTALE Spese per RIMBORSO DI					
PRESTITI	19.128,03	7.111,69	8.890,00	7.364,95	82,85

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso:

		2019		2020		2021
Debito residuo al 01/01	€	65.782,31	€	46.654,28	€	39.542,59
Accensione di nuovi prestiti	€	-	€	-	€	-
Rimborso di prestiti	€	19.128,03	€	7.111,69	€	7.364,95
Rinegoziazioni						
Estinzioni anticipate	€	-	€	-	€	-
Debito residuo al 31/12	€	46.654,28	€	39.542,59	€	32.177,64

La circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 con cui la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha previsto la facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima; ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Il Comune di Ranica nel corso del 2021 non ha proceduto con la rinegoziazione dei mutui. Nel corso del 2021 l'ente non ha inoltre beneficiato dello slittamento delle quote capitale dei cosiddetti mutui MEF ai sensi dell'art. 112 c. 2 del DL 18/2020 (Cura Italia), tali somme sono COMUNE DI RANICA Nota Integrativa Conto del Bilancio 2021

vincolate a spese per far fronte all'emergenza da Covid-19.

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro

		% scostamento			
USCITE	2019	2020	2021	2021	della col. 4 rispetto alla
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	col. 3
	1		3	4	5
Uscite per partite di giro	-	-	-	-	
Uscite per conto terzi	591.083,33	473.362,20	898.000,00	551.513,57	61,42
TOTALE Uscite	591.083,33	473.362,20	898.000,00	551.513,57	61,42

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio,

l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2021 è pari a:

FPV	2021
FPV – parte corrente	€ 107.379,81
FPV – parte capitale	€ 461.061,82

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

A decorrere dal 2019 vi è la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La costituzione dell'FPV per i lavori pubblici è consentita in presenza di alcune condizioni legittimanti: le più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli

- appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizioni di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

Possono inoltre essere utilizzati i ribassi d'asta per varianti dell'opera, qualora intervenga formale rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2021
FPV – parte corrente	€ 75.102,09
FPV – parte capitale	€ 583.893,48

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2021, si rinvia alla relazione del rendiconto, nella sezione dello stato di attuazione delle singole missioni.

1.8 Entrate e spese non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria,

- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

Per gli aspetti economici patrimoniali si rimanda alla nota integrativa della contabilità economico-patrimoniale.

Di seguito si riporta il trend storico dell'andamento dei principali aggregati economici:

		2019	2020		2021
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra componenti					
positivi e negativi della gestione)	-	261.414,48	- 329.045,36	-	113.972,39
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA ATTIVITA'					
FINANZIARIA	-	1.756,30	- 1.184,95	-	1.214,58
RETTIFICHE di attività finanziarie					
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA		204.460,70	45.631,33		154.625,80
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-	58.710,08	- 284.598,98		39.438,83
IMPOSTE		66.438,97	62.735,11		63.339,33
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-	125.149,05	- 347.334,09	-	23.900,50

Si riporta di seguito il trend storico dell'andamento dei principali aggregati patrimoniali:

		2019	2020	2021
Immobilizzazioni immateriali		25.953,70	26.905,82	24.611,10
Immobilizzazioni materiali		24.932.023,09	24.632.459,82	24.944.331,11
Immobilizzazioni finanziarie		1.098.417,11	1.137.881,32	1.235.375,41
Rimanenze				
Crediti		305.462,01	1.122.830,09	957.988,31
Attività finanziarie non immobilizzate				
Disponibilità liquide		2.029.342,12	2.584.776,00	2.706.764,88
Ratei e risconti attivi				
Т	otale	28.391.198,03	29.504.853,05	29.869.070,81

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO	IMPORTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE					
	2019	2020	2021			
Patrimonio netto	23.782.631,87	23.552.585,26	23.784.317,26			
Fondi rischi ed oneri	40.732,08	53.032,90	65.333,72			
Debiti	922.656,66	850.735,20	1.359.847,90			
Ratei e risconti attivi	3.645.177,42	5.048.499,69	4.659.571,93			
Totale	28.391.198,03	29.504.853,05	29.869.070,81			

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 Equilibri costituzionali.

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL..

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La commissione Arconet ha chiarito in data 11/12/2019 che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di

competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio"(W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243/2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario.

La Ragioneria Generale dello Stato ha tuttavia chiarito, con la circolare n. 5/2020, mediante un'analisi della normativa costituzionale, che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA: € 734.108,97

- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO: € 522.563,21

- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO: € 546.364,52

3.2 Analisi per indici

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 – ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di Ranica non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla seguente tabella:

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmen	nte deficitar	ie
		SI	NO
1)	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		X
2)	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		X
3)	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		X
4)	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		X
5)	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		X
6)	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		X

7)	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	X
8)	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Х

3.3 Indicatori di bilancio

Per gli indicatori di bilancio si rinvia al corrispondente piano degli indicatori (sintetici ed analitici) allegati al rendiconto

3.4 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, u terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera.

Alla data del 31/12/2021 non risultano in essere garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente in favore di enti e di altri soggetti.

3.5 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2021, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.6 Enti, organismi strumentali e società partecipate.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 107 del 22.307.2021, ha approvato:

1. l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ranica qui di seguito riportati:

Denominazione	Classificazione	% di partec.	Fondo di dotazione/ capitale sociale
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L.	Società partecipata direttamente	5,263	57.000
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Società partecipata direttamente	17,28	20.000
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE S.P.A.	Società partecipata direttamente	3,28	9.500.000
UNIACQUE S.P.A.	Società partecipata direttamente	0,57	2.040.000

2. l'elenco degli organismi, enti e società componenti il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del principio contabile concernente il bilancio consolidato:

Denominazione	Attività svolta/missione	Classifi- cazione	% di part.	Fondo di dotazione /capitale sociale
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L.	Esercizio delle attività inerenti la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitarie e della tutela dei minori	Società partecipata direttamente	5,263	57.000
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale dei comuni soci	Società partecipata direttamente	17,28	20.000
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE S.P.A.	Realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche degli enti locali nell'ambito territoriale	Società partecipata direttamente	3,28	9.500.000
UNIACQUE S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato	Società partecipata direttamente	0,57	36.000.000

Con delibera consiliare n. 40 del 07.10.2021 è stato approvato il bilancio consolidato 2020.

Con deliberazione n. 48 del 29/09/2017 il consiglio comunale ha adottato il provvedimento di ricognizione straordinaria delle società partecipate il cui esito è stato trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società.

Dagli esiti della citata revisione straordinaria risulta:

- Il mantenimento della partecipazione diretta nelle società
 - ✓ Uniacque s.p.a.
 - ✓ Servizi Sociosanitari Valleseriana s.r.l.

- ✓ Serio Servizi Ambientali s.r.l.
- La dismissione della partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a.;

Con delibera consiliare n. 51 del 16.12.2021 è stato approvato il piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate detenute al 31.12.2020 nel quale risulta confermata la volontà di dismettere la partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a. mediante cessione a titolo oneroso a Uniacque spa. Il termine previsto per la conclusione del procedimento è fissato al 31/12/2022.

Nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Ranica è pubblicato l'elenco delle società partecipate con a fianco di ciascuna di esse indicato l'indirizzo internet di pubblicazione dei propri bilanci, qui riportato:

	Misura	Funzioni attribuite e attività svolte in	Durata	Onere complessivo a qualsiasi titolo	dell'a	presentanti mministrazio egli organi di		Risultati di bilancio		Incarico di amministratore		
Ragione sociale	partecipazione	favore dell'amministrazione	impegno	gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	n.	trattamento economico	2018	2019	2020	Nominativo	Trattamento economico complessivo	LINK ALLA SOCIETA'
SOCIETA' SERVIZI		Esercizio delle attività inerenti la								Piazzini Domenico (presidente) PZZDNC55T06G968T	€ 0,00	
SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	5,263%	gestione dei servizi sociali, assistenziali		224.194,00	0	-	12.580,00	16.990,00	12.116,00	Poli Clara PLOCLR47M56D952G	€ 0,00	http://www.ssvalseriana.org/
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		e sanitarie e della tutela dei minori								Panna Angela PNNNGL55C61A163N	€ 0,00	
UNIACQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	0,57%	Gestione del servizio idrico integrato	20/03/2006 - 31/12/2050	27.029,62	0	-	9.157.897,00	6.492.972,00	15.923.389,00	Luca Serughetti (presidente) SRGLCU73R16B393S Plerangelo Bertocchi BRTPNG63L13F205V Anna Vernier VNRNNA71C4BA794P Elisabetta Ricchiuti RCCLBT83C67F205O Serenella Cadei CDASNL51P48H37F	€ 20.000,00 € 58.000,00 € 10.000,00 € 0,00	http://www.uniacoue.bg.it/
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	17,28%	Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale dei comuni soci	24/03/2006 - 31/12/2025	410.033,08	0	-	27.540,00	14.291,00	26.689,00	Silvio Cerea (amministratore unico) CRESLV67D11B393Y	€ 12.000,00	http://serioserviziambientali.it/
CONSORZIO TERRITORIO E		Realizzazione e gestione delle infrastrutture	16/12/2008 -							Mario Morotti (rappresentante legale) MRTMRA57T11A794J	€ 0,00	http://www.comune.leffe.bg.it/
AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (P.IVA: 03534380161)	3,28%	pubbliche degli enti locali nell'ambito territoriale	31/12/2190	-	0	-	51.899,00	97.050,00	36.522,00	Roggeri Ettore RGGTTR54P14A246D Poli Clara PLOCLR47M56D952G	€ 0,00	(Sezione Consorzio territorio e Ambiente SPA – Trasparenza)

3.7 Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Per la verifica dei crediti e debiti reciproci si rimanda alla nota informativa allegata al rendiconto.

3.8 Elenco dei beni immobili

E' allegato al rendiconto l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale dell'ente aggiornato al 31/12/2021.

3.9 Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione

Al fine di un'elencazione dettagliata dei diritti reali di godimento a favore del Comune di Ranica, devono essere verificati gli atti di trascrizione in conservatoria, rintracciabili dal portale Sister dell'Agenzia delle Entrate. Tale attività, particolarmente laboriosa, si auspica venga esplicitata nella prossima relazione al rendiconto.

3.10 Dati SIOPE

É stata verificata la corrispondenza dei dati SIOPE rilevati dalla banca dati dell'Ente con quella disponibile sull'apposito portale della Banca d'Italia, riscontrando l'allineamento degli importi. Risulta pertanto rispettato l'art. 77quater, comma 11, D.L. 112/2008.

3.11 Debiti fuori bilancio

Alla data del 31.12.2021, sulla base delle attestazioni rilasciate dai responsabili di settore, non si riscontrano debiti fuori bilancio da riconoscere.

3.12 Indicatore annuale della tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2021	-	18,91 gg.
l'importo annuale dei pagamenti considerati	€	2.093.277,32

Si segnala inoltre che con apposita delibera della Giunta Comunale n. 15 del 03.02.2022 è stato determinato l'indicatore finale ritardo annuale dei pagamenti del 2021 di cui alla Legge n. 145/2018 nel seguente modo:

indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2021	- 24 gg.
stock di debiti commerciali residui scaduti	€ 0,00

3.13 Spese di personale

La programmazione del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione di G.C. n. 109 del 22.09.2020 e ss.mm.ii., è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai

vincoli del patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale.

Tale limite, come disposto dal D.L. 90/2014, è determinato dalla media triennale 2011/2013.

Con riferimento alla normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, oltre ai limiti già vigenti di cui sopra, il DL n. 34/2019 introduce nuovi parametri, successivamente declinati dal DM 17/03/2020: il nuovo meccanismo colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE assestato previsto a bilancio); inoltre la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Comune di Ranica, con delibera G.C. n. 62 del 11.05.2021, ha rideterminato, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio, il piano dei fabbisogni di personale ai sensi della normativa in questione, verificando le condizioni dell'Ente e determinando un rapporto finanziario pari al 25,92%, collocandosi pertanto nella fascia e), il cui valore soglia è pari al 26,90%.

In particolare, nel corso del 2021 sono state attuate le seguenti assunzioni:

- 01/01/2021 assunzione di n. 1 geometra cat C part time 30 ore settimanali in sostituzione del dipendente cessato il 31/12/2020 a tempo pieno;
- 05/01/2021 cessazione di n. 1 operaio cat A tempo pieno;
- 27/08/2021 cessazione di n. 1 istruttore amm.vo cat. C part time 35 ore settimanali per dimissioni volontarie;
- 27/09/2021 assunzione di n. 1 operaio specializzato cat. B part time 34 ore settimanali
- 25/10/2021 assunzione di n. 1 istruttore amm.vo cat. C part time 35 ore settimanali
- 31/12/2021 cessazione di n. 1 incarico temporaneo di specialista in attività tecniche, cat D, ai sensi dell'art 110, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000 per dimissioni volontarie;
- 31/12/2021 cessazione di n. 1 istruttore amministrativo tempo pieno per dimissioni volontarie

Il Comune di Ranica è stato pertanto rispettoso della normativa relativa al contenimento della spesa di personale nell'anno 2021, come integrata dalle regole di cui al DM 17/03/2020.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2021, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs.165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Nel computo della spesa di personale 2021 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2020 e precedenti rinviate al 2021; mentre dovrà escludere quelle spese che, non venendo a scadenza nel 2021, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015).

La spesa di personale impegnata nell'anno 2021 risulta così ripartita:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESE DI PERSONALE tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

	56
OGGETTO	impegnato 2021
SPESE MACROAGGREGATO 1 (compresi buoni pasto)	896.339,79 (+)
personale in comando da altre amm.ni (1.09)	- (+)
IRAP	54.534,68 (+)
TOTALE	950.874,47 (=)
SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE	impegnato 2021
categorie protette	29.259,87 (-)
personale comandato presso altre amm.ni	(-)
rinnovo contrattuale	46.475,18 (-)
assunzioni stagionali (art. 208 C.D.S.)	(-)
progetto cantiere scuola lavoro	(-)
Incentivi ICI	(-)
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	(-)
Diritti rogito	3.469,52 (-)
Compensi legali	(-)
Compensi ISTAT	4.539,80 (-)
Rimborso straordinario elettorale	(-)
Rimborsi vari	(-)
Altro	(-)
TOTALE SPESE A RIDUZIONE	83.744,37 (=)
TOTALE SPESA NETTA	867.130,10 (=)

MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013:	€	940.407,60
--------------------------------	---	------------

3.14 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese

Si segnala che con decorrenza 2020, le normative vincolistiche relative alle spese di cui sopra sono state disapplicate per gli enti locali a norma dell'art. 57 del D.L. 124/2019.

Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia

con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Ranica ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2014-2016, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2014-2016, ammonta ad € 7.878,31.

Anno	Spesa aggredibile	Media annuale del triennio	Obiettivo di razionalizzazione (50% Media annuale del triennio)
2014	21.256,35		
2015	24.720,15	15.756,61	7.878,31
2016	1.293,34		

Nel 2021 la spesa corrente sostenuta per il settore informatico ammonta ad € 5.796.38=, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica.